

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE E FALL. CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2013 promossa da:

MUTUATARIO

attore

contro

**SOCIETÀ MANDATARIA LIBRA FINANZIARIA SPA ,
BANCA ora SOCIETÀ (PRESTITALIA QUALE CESSIONARIA DEL RAMO D'AZIENDA DI
BANCA)**

convenute

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

terza chiamata

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 8.5.2013 il mutuatario, come in epigrafe rappresentato e domiciliato, premessa la considerazione che vi era competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Torino a conoscere la presente controversia quale Giudice del luogo di residenza del consumatore, deduceva di aver stipulato in data 9.10.2008 con la **società in qualità di mandataria e Banca in qualità di cessionaria** un contratto di mutuo con cessione pro solvendo di un quinto della propria pensione, poi risolto anticipatamente; eccepiva l'illegittimità del mancato rimborso da parte della **società mandataria e Banca** - al momento dell'estinzione anticipata - della quota del premio assicurativo non goduta a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento e delle commissioni bancarie e di intermediazione; assumeva che, dovendosi determinare il tasso di interesse usurario tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, rientrava tra tali oneri anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario: argomentava che, avuto riguardo agli importi corrisposti a titolo di commissioni e pagamento del premio assicurativo a fronte del finanziamento richiesto, il tasso di interesse applicato era pari al 19,167 %, superiore alla soglia consentita e, come tale, era da considerarsi usurario e comportante l'applicazione dell'art.1815, c.2, c.c.

Sulla base di tali allegazioni, l'attore chiedeva l'accoglimento delle domande e conclusioni, in via principale e subordinata, in atti indicate.

Si costituiva in giudizio la convenuta **SOCIETÀ** (in qualità di conferitaria del ramo d'azienda costituito dal "*portafoglio ramo cessione quinto stipendio*" prima facente capo a Banca con cui

l'attore stipulava il contratto per cui è lite), chiedendo il rigetto di tutte le domande *ex adverso* proposte.

La convenuta **SOCIETÀ CESSIONARIA** chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società di assicurazione dalla quale intendeva essere garantita in caso di eventuale accoglimento della domanda giudiziale attorea.

A tal fine provvedeva a notificare l'atto di citazione con chiamata in causa del terzo alla società di assicurazione che si costituiva, affermando la propria disponibilità a versare all'attore la somma di premio non goduto per effetto dell'estinzione anticipata del mutuo, pur facendo rilevare di non aver mai ricevuto, anteriormente all'instaurazione del giudizio, alcuna richiesta di restituzione di quota del premio assicurativo.

Si costituiva in giudizio anche la convenuta società mandataria per resistere alle domande *ex adverso* proposte.

All'esito dell'udienza del 2.12.2015, nel corso della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni, la causa veniva rimessa a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art.190 C.P.C.

Va esaminata, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alla **società mandataria** svolta dalla convenuta che ha allegato al riguardo di essere intervenuta alla stipula del contratto in qualità di rappresentante della **Banca**, in nome e per conto della quale il contratto è stato concluso, per cui la stessa deve essere considerata l'unica controparte contrattuale del contraente-mutuatario.

Ritiene il giudice che l'eccezione anzidetta sia fondata, avuto riguardo alla disciplina indicata dall'art.1388 c.c., secondo cui gli effetti giuridici del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (in questo caso, **Banca**); ne discende che il contraente che ha stipulato il negozio con il mandatario deve chiedere l'adempimento degli obblighi contrattuali direttamente al mandante, con l'unica esclusione di fatti dolosi o colposi commessi dal mandatario in sede di esecuzione del mandato, produttivi di danno in capo al terzo contraente e non riferibili in alcun modo al mandante.

Nel caso in esame, la *causa petendi* dell'azione intrapresa dall'attore attiene all'asserita illegittimità delle pattuizioni contrattuali, tali da comportare il superamento della soglia di tasso ai fini usurari.

La procura speciale in esecuzione della quale è stato concluso il contratto per cui si controverte prevedeva l'obbligo del mandatario di acquisire il consenso della banca mandante e di stipulare i contratti utilizzando esclusivamente i moduli contrattuali forniti dalla banca medesima.

Ne consegue che il contenuto delle condizioni negoziali non è riferibile in alcun modo alla mandataria, che difetta di legittimazione passiva rispetto alle domande introdotte dall'attore.

Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla **Banca**, ai sensi della legge n.108/1996, va rilevato che la domanda formulata dall'attore ha ad oggetto la nullità di addebiti ex art.1815 c.c. per contrarietà al disposto della legge n.108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento; la deduzione del superamento del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Cass. Pen. sez.II, n.12028/2010) in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nella determinazione del TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della convenuta **SOCIETÀ CESSIONARIA** osserva, per contro, di essersi attenuta - per la commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia- alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle **istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia** (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) **in vigore durante lo svolgimento del rapporto**, ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/ 1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che il contratto per cui si controverte prevede che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) comprensivo di tutti gli oneri è pari al 19,167%, con la precisazione che, come indicato nelle istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, il TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali, equivalente al tasso effettivo globale (TEG) è pari al 14,859 %.

Il calcolo del TEG/TEGM (al netto del premio assicurativo e degli oneri per imposte e tasse) è avvenuto in applicazione della Risoluzione emessa dalla Banca d'Italia il 22.11.1996.

Solo con l'art.2 bis, c.1 del D.L. 29 novembre 2008 n.185, convertito nella legge 28.1.2009 n.2 si è stabilito che le commissioni, comunque denominate, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della legge n.108/1996; sulla disciplina è successivamente intervenuto il D.L. 78/2009, convertito nella legge n.102/2009.

L'art.2 bis, c.2, della legge 28.1.2009 n.2 ha chiarito che il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p. oltre il quale gli interessi sono usurari resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nel caso in esame - indipendentemente dalla valenza attribuibile alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza- appare decisivo rilevare che relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, **l'art.54 del D.P.R. 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita**; tale onere non rappresenta una remunerazione per il creditore-mutuante ma solo per l'impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio.

Avuto riguardo al fatto che **tale componente di costo non rientra nell'autonomia negoziale delle parti e non deriva dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge**, non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle "imposte e tasse", cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell'art.644, c.4 C.P. e art.2, c.2, legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.

Ne consegue che le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TAEG (che è superiore al TEG poichè include anche il costo assicurativo), ove escludono dal calcolo del tasso le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione nelle operazioni di prestito contro cessione dello stipendio non si pongono in contrasto con le norme di legge sopra richiamate.

Il TEG indicato in contratto nella misura del 14,859 %, calcolato in conformità alla legge n.108/1996 e alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia applicabili *ratione temporis*, risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (pari al 15,390 %) ed è stato correttamente determinato scorporando **il costo assicurativo in quanto imposto per legge (art.54 DPR**

180/1950) e, come tale, escluso dal calcolo del TEG poiché le istruzioni all'epoca applicabili lo equiparavano alle "imposte e tasse" di cui al 4^a comma dell'art.644 C.P.

Ciò in quanto il contratto di finanziamento con cessione pro solvendo del quinto della pensione è stato concluso in data 9.10.2008, in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n.2/2009, per cui le somme versate a titolo di premio assicurativo non costituiscono una componente di calcolo del TEG. Per tali ragioni, deve rigettarsi la domanda principale dell'attore.

Passando a valutare la domanda subordinata formulata dall'attore, è da osservare che tale domanda attiene al rimborso dei premi assicurativi e delle commissioni bancarie e di intermediazione non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

La domanda è infondata in quanto contrastante con la disciplina pattizia che prevede all'art.3 (oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C.) la non rimborsabilità delle commissioni e degli oneri indicati al punto 1.1. lettere a),b),c),d),e) e la possibilità per il cedente di fruire, in caso di estinzione anticipata del prestito, di abbuono dei soli interessi (TAN) per il periodo di ammortamento non goduto.

Non è pertanto ravvisabile l'obbligo del cessionario di restituzione delle somme versate dal contraente-mutuatario a titolo di intermediazione bancaria e finanziaria, premio assicurativo e corrispettivo per l'agente in attività finanziaria.

Poiché l'attore non ha contestato la conformità del conteggio di estinzione anticipata del prestito al contenuto del citato art.3, la domanda di restituzione non è accoglibile.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo, va rilevato che sulla base di norma sopravvenuta (D.L. 18.10.2012, n.179, conv. in legge 17.12.2012, n.221; artt. 15 quater-15 sexies) è riconosciuto il diritto del debitore-assicurato a conseguire in caso di anticipata estinzione del finanziamento o del mutuo la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale normativa si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Appare indubbio però - alla stregua della richiamata normativa- che l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio sia l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento.

Va rilevato sul punto che la terza chiamata società di assicurazione ha provveduto, in corso di causa, a restituire all'attore la somma di € 2.233,32 (v. docc.ti 1,2,3 prodotti dalla terza chiamata) e ciò comporta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attore per il titolo indicato.

Sono ravvisabili giusti motivi di compensazione delle spese processuali nei confronti della terza chiamata, che solo in corso di causa ha effettuato il rimborso, benché avvisata dalla **SOCIETÀ CESSIONARIA** della richiesta formulata dal mutuatario anteriormente alla causa (doc.17 conv. omissis e docc. 1 e 19 omissis).

L'attore soccombente deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore delle convenute, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Dato atto dell'avvenuta restituzione all'attore della quota di premio assicurativo, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attore per il titolo indicato.

Respinge tutte le domande proposte dal mutuatario nei confronti delle convenute.

Visti gli artt.91,92 C.P.C.

Dispone la compensazione delle spese processuali nei confronti della terza chiamata;

Dichiara tenuto e condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute, che si liquidano per ciascuna parte ai sensi del D.M. n.55/2014 in € 3.000,00 per compenso di Avvocato per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Torino, 8 marzo 2016

**Il Giudice
dott. Maurizia Giusta**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS